

D.lgs.109/12 – Sanzioni provvedimenti per datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari

1 Agosto 2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 109/2012 di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.

Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2012, contempla diverse novità sulla disciplina dell'immigrazione, nonché una procedura specifica per la regolarizzazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.

Modifiche al d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico dell'immigrazione)

Tra le innovazioni apportate al T.U., per le quali si rimanda ad una attenta lettura del testo, si evidenzia, in particolare, l'aggiunta dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 22 (lavoro a termine o a tempo indeterminato) che prevedono le ipotesi in cui il nulla osta al lavoro sia rifiutato o revocato, nonché l'inserimento del comma 12-bis all'art. 22 che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena per il reato di cui al comma 12 (occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto) se i lavoratori occupati sono più di tre, se i lavoratori sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono oggetto di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis, comma 3, del codice penale.

Il provvedimento dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 7 dell'art. 22 che stabiliva una sanzione da 500 a 2.500 euro in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione allo sportello unico per l'immigrazione di qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

Modifiche al d.lgs. n. 231/2001

Viene previsto un ulteriore articolo (25-duodecies) al decreto inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con il quale si stabilisce che, in relazione al reato di cui al comma 12-bis dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/98 - comma introdotto con il provvedimento in esame - sarà applicata all'ente la sanzione da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 di tale decreto legislativo, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Presunzione di durata del rapporto di lavoro

L'art. 3 del decreto in esame stabilisce che nelle ipotesi predette di cui all'art. 22, comma 12, del T.U., ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori, sussiste la presunzione che il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo

prova contraria che potrà essere fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Sanatoria

L'art. 5 del decreto prevede la possibilità di regolarizzare cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente.

La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata allo Sportello unico per l'immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da un decreto interministeriale, da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

I requisiti per la sanatoria sono:

datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno;

lavoratori:

- cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi antecedenti il 9 agosto 2012;
- cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (presenza attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici).

Sono esclusi dalla sanatoria:

i rapporti di lavoro part-time, ad eccezione del lavoro domestico;

i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.;

i datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare, non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno o non hanno provveduto alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;

i lavoratori stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 380 del c.p.p.;
- che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

La procedura prevede:

il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato;

la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi (per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi), da documentarsi all'atto della stipula del contratto di soggiorno;

l'indicazione nella dichiarazione di emersione della retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal ccnl di riferimento e, in caso di lavoro domestico, dell'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dal d.pr. n. 394/99.

Dall'entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi (9 agosto 2012) fino alla conclusione della procedura in esame sono quindi sospesi i procedimenti penali e amministrativi in cui siano coinvolti datore di lavoro e lavoratore per la violazione delle norme inerenti:

- l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (escluse le violazioni di cui all'art. 12 del T.U.);
- il d.lgs. n. 109/12 e l'impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

La sospensione dei suddetti procedimenti, in caso di mancata presentazione o rigetto della dichiarazione di emersione o di archiviazione della sanatoria, cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ovvero alla data di rigetto della stessa o di archiviazione del procedimento.

I procedimenti a carico del datore di lavoro sono comunque archiviati qualora l'esito negativo della procedura di emersione derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Gli illeciti derivanti dalla violazione delle norme sopra citate sono estinti una volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed effettuata la comunicazione di assunzione, nonché avvenuto il rilascio del permesso di soggiorno.

Verificata l'ammissibilità della dichiarazione e l'insussistenza di eventuali impedimenti, le parti sono convocate presso lo sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione recante dati mendaci è nullo e in tal caso il permesso eventualmente rilasciato è revocato.

La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione, mentre la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Il datore di lavoro, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, è tenuto alla comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego o all'Inps per il lavoro domestico.

Il provvedimento stabilisce infine (art. 4) che il Ministero del lavoro provvede ai dovuti controlli sull'impiego irregolare di cittadini stranieri e che, annualmente, entro il primo luglio, riferisce alla Commissione europea sulle ispezioni effettuate per ciascun settore di attività a rischio.

Nell'ambito della procedura di emersione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di false dichiarazioni o attestazioni o concorso al fatto, si applica l'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000. Nell'ipotesi di contraffazione o alterazione di documenti o utilizzo di tali documenti, è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.

[7510-DECRETO_LEGIS_109_16_LUGLIO.pdf](#) [Apri](#)